

A.S. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"

Senato della Repubblica - Commissione 10a Industria, commercio, turismo

Audizione del 2 dicembre 2015

NOTA FEDERNOLEGGIO

In merito al disegno di legge **A.S. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" di iniziativa Governativa**, ora all'esame di codesta Commissione, la FEDERNOLEGGIO Confesercenti, Federazione italiana delle imprese di noleggio auto e autobus con conducente maggiormente rappresentativa a livello nazionale, esprime le seguenti osservazioni.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM/Antitrust), nella sua comunicazione contenente "proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza", inviata il 4 luglio 2014 a Presidente del Senato, Presidente della Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio e Ministro per lo Sviluppo Economico, ha evidenziato la necessità di intervenire abrogando alcune disposizioni anticoncorrenziali presenti nella legge 21/92 con l'obiettivo di:

"Eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea causate dall'esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente (NCC), di cui alla l. n. 21/1992, dall'ambito di applicazione delle recenti norme di liberalizzazione. Al fine di rimuovere tale distorsione, è necessario abolire gli elementi di discriminazione competitiva tra taxi e NCC in una prospettiva di piena sostituibilità dei due servizi."

"Con riguardo ai servizi NCC, non possono che ribadirsi le perplessità più volte avanzate dall'Autorità con riferimento ai vincoli territoriali previsti dalla normativa di settore che limitano l'esercizio dell'attività al territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e sono pertanto suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale. Tale è infatti l'effetto congiunto che scaturisce dall'obbligo di disporre di sedi e rimesse site nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stazionare e sostare solo all'interno delle predette rimesse, di tornare alla rimessa per l'offerta di ogni nuova prestazione."

Più in generale, l'Autorità ha auspicato una maggiore convergenza e intercambiabilità tra taxi e NCC, posto che entrambi tali servizi si pongono in funzione integrativa del TPL, notoriamente carente.

Tali limiti appaiono ancor più ingiustificati ed anacronistici in considerazione delle nuove possibilità offerte dalle piattaforme di comunicazione on line tra utenti e operatori NCC e taxi."

In sede di trattazione in sede referente nelle commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati, la commissione IX ha inviato in data 29 luglio u.s. un parere positivo a patto che venissero recepite le osservazioni dell'Antitrust e dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

Proprio a tal fine, si allega la proposta di inserimento nell'A.S. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" dell'articolo già previste dal Ministero per lo Sviluppo Economico in sede di redazione della bozza governativa del ddl.

L'intervento riguarda un settore che riguarda oltre 60.000 titoli autorizzativi, che consentono di lavorare a circa 200.000 persone.

A.S. 2085 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".

Emendamento

Articolo 53

(Eliminazione distorsioni concorrenziali per gli autoservizi di trasporto pubblico non di linea)

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
 - b. l'articolo 5-*bis* è abrogato;
 - c. all'articolo 8, comma 3, le parole << situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione>> sono soppresse;
 - d. all'articolo 11, il comma 4 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Secondo quanto pubblicato nel Rapporto dell'AGCM del 4 luglio 2014, al fine di “eliminare le distorsioni concorrenziali nel settore degli autoservizi di trasporto pubblico non di linea causate dall'esclusione della disciplina dei taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente (NCC), di cui alla l. n. 21/1992, dall'ambito di applicazione delle recenti norme di liberalizzazione”, si propongono modifiche alla legge di riferimento del settore, intervenendo sull'art. 3, comma 3, sull'art. 5-bis, sull'art.8, comma 3, e sull'art.11, comma 4.

In particolare, “con riguardo ai servizi NCC, non possono che ribadirsi le perplessità più volte avanzate dall'Autorità con riferimento ai vincoli territoriali previsti dalla normativa di settore, i quali limitano l'esercizio dell'attività all'ambito territoriale del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e sono pertanto suscettibili di restringere significativamente il confronto concorrenziale. Tale è infatti l'effetto congiunto che scaturisce dall'obbligo di disporre di sedi e rimesse site nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, di stazionare e sostare solo all'interno delle predette rimesse, di tornare alla rimessa per l'offerta di ogni nuova prestazione.”

L'Autorità propone, sempre nel Rapporto, le modifiche riportate nell'articolo.

Tali modifiche sono state portate anche all'attenzione delle Commissioni VI e X della Camera dei Deputati in sede referente in occasione del parere della comm.ne IX in data 29 luglio 2015 in sede di discussione proprio del presente ddl.

La norma proposta non ha impatto sul bilancio economico dello Stato.